



Obbligo vaccinale per il personale della scuola (MIUR nota. n.1889/2021)

*Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha pubblicato la **nota n.1889 del 7 dicembre 2021**, con alcuni suggerimenti operativi circa l'obbligo vaccinale per il personale della scuola, previsto dall'art. 2 del Decreto legge 26 novembre 2021, n.172.*

Di seguito una sintesi del documento amministrativo recante chiarimenti specifici per le Istituzioni scolastiche associate all'AGIDAE



Ministero dell'Istruzione

Destinatari

Si confermano le indicazioni del Decreto legge n. 172 del 26 novembre 2021, che **estende l'obbligo vaccinale**, dopo il personale sanitario, al personale scolastico e a quello delle forze dell'ordine.

Dal 15 dicembre 2021, dunque, scatta l'obbligo di vaccinarsi per tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione (scuole statali e scuole paritarie), delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei CPIA, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, «La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1» (Art. 2 comma 2).

L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il **ciclo vaccinale primario** (le prime due dosi) e, a far data dal 15 dicembre 2021, la **somministrazione della successiva dose di richiamo** (terza dose).

La somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di **cinque mesi** dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, **ora pari a nove mesi**.

L'obbligo si applica al personale a tempo determinato e indeterminato e riguarda anche i **dirigenti scolastici** (e per assimilazione i **Coordinatori scolastici delle Istituzioni scolastiche paritarie**).

Resta fermo anche l'obbligo vaccinale a carico del personale scolastico che svolge **servizio in attività parascolastiche**, se dipendente della scuola.

Chi è escluso

È escluso:

- ✓ il personale scolastico il cui **rapporto di lavoro risulti sospeso**, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale.
- ✓ il **personale esterno**, ovvero non dipendente dalla Scuola, come chi opera a supporto dell'inclusione scolastica, il personale impiegato in attività di ampliamento dell'offerta formativa, gli addetti alle mense, alle pulizie, ecc. Per questi sarà sufficiente dunque il green pass "base" (ottenibile anche con il tampone).

Soggetti esentati dalla vaccinazione

In merito ai **soggetti esentati dalla vaccinazione** (ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 7 del D.L. 44/2021, la cui applicazione è estesa al personale scolastico dall'art. 4-ter, comma 2 del D.L.172/2021), il dirigente scolastico o il **Gestore per le istituzioni scolastiche paritarie** adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio.

La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, senza necessità di nuovo rilascio di quelle già emesse, è prorogata **sino al 31 dicembre 2021**.

Verifica dell'obbligo

Qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, a seguito del controllo non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o, parimenti, non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico o il **Gestore per l'Istituzione scolastica paritaria**, senza indugio, invita l'interessato a produrre, **entro cinque giorni** dalla ricezione dell'invito:

- a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
- b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;

- c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito;
- d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Nel suddetto lasso temporale di cinque giorni, in via transitoria, detto personale **continua a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni**, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone). Alla scadenza di detto termine di cinque giorni, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, il dirigente scolastico attiva immediatamente la procedura per mancato adempimento.

Nell'ipotesi di presentazione della documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico **o il gestore della Istituzione scolastica paritaria** invita l'interessato a trasmettere immediatamente, e comunque **non oltre tre giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale, da eseguirsi entro il **termine massimo di venti giorni** successivi alla ricezione dell'invito.

Sospensione dal servizio

La **mancata presentazione della documentazione** di cui sopra determina l'inosservanza dell'obbligo vaccinale che il dirigente scolastico o **il Gestore della Istituzione scolastica paritaria** per iscritto e senza indugio, comunica al personale interessato. All'inosservanza dell'obbligo consegue l'immediata **sospensione** dal diritto di svolgere l'attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato, al datore di lavoro, dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Sostituzione del personale assente

Per la **sostituzione del personale docente sospeso**, il dirigente scolastico o **il Gestore della Istituzione scolastica paritaria** provvede all'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui cessa la sospensione. **Per la sostituzione di personale scolastico non docente continuano ad applicarsi le ordinarie procedure previste dalla legislazione nazionale e dalla contrattazione collettiva nazionale AGIDAE vigente.**

Poiché l'assolvimento dell'obbligo vaccinale è requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, i **destinatari della proposta di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato** debbono aver previamente adempiuto all'obbligo. In assenza di tale adempimento non pare pertanto possibile costituire il rapporto di lavoro.

Sanzioni amministrative

L'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l'inosservanza dell'obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19, rideterminata "nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500".

La medesima sanzione si applica anche ai soggetti chiamati a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale; la sanzione amministrativa pecuniaria, in questo caso, consiste nel pagamento di una somma di denaro da 400 a 1.000 euro.

Trasporto pubblico

Circa l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico o privato di linea, questo è consentito, in zona bianca, in zona gialla e in zona arancione, con green pass "base" (vaccinazione, guarigione, tampone) o con green pass "rafforzato" (vaccinazione e guarigione). **Tale disposizione si applica agli studenti a partire dai 12 anni di età.**

Non è invece soggetto all'obbligo di possesso del green pass, né base né rafforzato, l'utilizzo di trasporto scolastico dedicato esclusivamente ai minori di dodici anni (scuolabus).

Attività teatrali per studenti

Per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti, comprese le rappresentazioni in orario curricolare, gli studenti non sono tenuti al possesso della certificazione verde COVID-19.

Rimangono fermi gli obblighi in materia di certificazione verde a carico di tutti i soggetti esterni coinvolti a diverso titolo nello svolgimento delle attività e nelle relative rappresentazioni, inclusi i familiari degli studenti.